

(N. 2620)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 10 ottobre 1952 (V. Stampato N. 1962)

presentato dal Ministro della Difesa  
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro  
(PELLA)

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 OTTOBRE 1952

Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro,  
di Sottosegretario di Stato o di capo di Gabinetto

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato o capo di Gabinetto sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi.

Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma precedente non dovranno in ogni caso essere più di due per ciascuna Forza armata.

#### Art. 2.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi organici degli ufficiali della Marina militare, continuano ad applicarsi le norme concernenti il colloca-

mento fuori dei quadri organici del segretario generale di detta Forza armata.

#### Art. 3.

Alla maggiore spesa, presunta in lire 5 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sarà fatto fronte con le somme già stanziare negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.